



Registrato al n. _____ del _____ Registro delle Convenzioni MArRC REP n. _____ del _____ _____ _____

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC**), con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo MALACRINO che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019.

- da una parte –

e

L'École Française de Rome (di seguito denominata **EFR**), con sede in Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa Brigitte MARIN,

- dall'altra -

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che include il **MArRC** tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del **MArRC** (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 in ordine alle attribuzioni del Direttore del **MArRC**;
- l'art. 2 dello Statuto del **MArRC** approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto n° 2011-164 du 10 février 2011 relativo alle Ecoles françaises à l'étranger;

- la proposta di accordo con l'EFR, manifestata dalla prof.ssa Agnes Bencze con mail del 17 gennaio 2022, acquisita con prot. n. 230-A/2022;

PREMESSO

Che il **MArRC** intende creare relazioni di collaborazione con gli Istituti, le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l'elevata competenza scientifica e le finalità di ricerca, studio, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;
Che il **MArRC** è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione con l'EFR, prevedendo la realizzazione anche di studi e ricerche, nonché di mostre in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico e culturale;
Che l'EFR attraverso tutte le sue articolazioni e la sua programmazione promuove la ricerca e sostiene progetti espositivi e culturali;
Che l'EFR è disponibile ad impegnarsi alla realizzazione di una programmazione condivisa con il **MArRC** per iniziative di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

CONSIDERATO

Che con mail del 17 gennaio 2022, acquisita con prot. n. 230-A/2022, l'EFR, per il tramite della prof.ssa Agnes Bencze ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il **MArRC**, avente reciproche finalità di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;
Che le **Parti** hanno interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione di fondi e dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività condivise, la cui fattibilità andrà di volta in volta valutata dalle **Parti**;

Tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo;

Art.1

Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il **MArRC** e l'EFR avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali.

Art.2

Contenuto delle attività

Le parti si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente Accordo, a collaborare per la realizzazione di progetti condivisi di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale.

Art.3

Impegno e ruoli delle parti

Le attività proposte dall'EFR, corredate da dettagliate schede progetto e dalla dichiarazione di assunzione delle responsabilità su possibili danni a cose e persone, nonché da un eventuale quadro

economico e relativi impegni di spesa, dovranno essere preliminarmente valutate ed autorizzate dalla Direzione del **MArRC**, che si riserva di supervisionarle e di dettare le indicazioni operative.

Il **MArRC**, con il proprio personale, si impegna ad agevolare, nelle sue possibilità, lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, collaborando a eventuali prodotti editoriali;

Il **MArRC**, con il proprio personale, si impegna a collaborare, nelle sue possibilità, per la realizzazione di manifestazioni congiunte di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

Art.4

Obblighi delle parti

Le Parti si impegnano a collaborare e a sostenere, nei limiti dei fondi disponibili, progetti condivisi di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale.

Le Parti si impegnano a concedere l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione dei progetti condivisi.

Art.5

Modalità esecutive

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno degli Istituti afferenti alle **Parti**.

Art.6

Durata

Il presente Accordo avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla sua sottoscrizione, con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

Art.7

Inadempimenti e Recesso

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa comunicazione all'altra parte.

Art.8

Privacy

Le Parti prendono reciprocamente atto che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati forniti verranno trattati e inseriti nelle rispettive banche dati con il solo fine di gestire il rapporto contrattuale in essere.

Gli Atti saranno resi pubblici

Art.9

Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.

Art.10

Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le **Parti** in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.

Art.11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'École Française de Rome
Il direttore, Prof.ssa Brigitte Marin



Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Dott. Carmelo Malacrino



CM/AG